Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 216 del 15 settembre 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 15 settembre 2010** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 218

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreti concernenti trattamenti straordinari di integrazione salariale.

SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società AIR VALLEE SPA - (Decreto n. 53553).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce che "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie";

VISTO l'accordo in data 26.11.2009, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AIR VALLÉE SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.12.2009, in favore di un numero massimo di 27 lavoratori della società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 50184 del 22/02/2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 25 lavoratori dipendenti dalla società **AIR VALLÉE SPA,** unità in Aosta (13

lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore), per il periodo dall'01.12.2009 al 31.05.2010;

VISTA l'istanza con la quale la società **AIR VALLÉE SPA,** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dall'01.06.2010 al 30.11.2010, in favore di 21 lavoratori dipendenti presso le sedi di Aosta (9 lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'01.06.2010 al 30.11.2010, in favore di 21 lavoratori dipendenti dalla società **AIR VALLÉE SPA,** ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 26.11.2009, in favore di 21 lavoratori dipendenti dalla società **AIR VALLÉE SPA,** unità in Aosta (9 lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore), per il periodo dall'01.06.2010 al 30.11.2010.

Matricola INPS: 0401149302 / 0401121229 / 8137733011 / 3501794449

Pagamento diretto : SI

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società **AIR VALLÉE SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A10978

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e successive modifiche, del trattamento di mobilità per la società CGE SOC. COOP. - (Decreto n. 53724).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Lazio (16.04.2009), Campania (16.04.2009), Puglia (16.04.2009) ed Emilia Romagna (17.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29 ottobre 2009, relativo alla società CGE SOC. COOP. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata ai fini della concessione del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (18.01.2010), Toscana (21.01.2010), Piemonte (27.11.2009), Lazio (18.01.2010), Campania (16.11.2009), Puglia (09.11.2009) ed Emilia Romagna (10.11.2009) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla predetta società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTI gli elenchi dei lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, ai sensi della sopracitata normativa, presentati in data 31.05.2010, ubicati nelle seguenti Regioni: Toscana (14 lavoratori); Lombardia (111 lavoratori); Piemonte (295 lavoratori); Puglia (8 lavoratori); Emilia Romagna (70 lavoratori); Lazio (23 lavoratori);

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 29.10.2009 al 28.02.2010, la concessione del trattamento di mobilità, come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.10.2009, in favore di un numero massimo di 521 lavoratori ex dipendenti dalla società CGE SOC. COOP così suddivisi:

- Toscana (14 lavoratori);
- Lombardia (111 lavoratori);
- Piemonte (295 lavoratori);
- Puglia (8 lavoratori);
- Emilia Romagna (70 lavoratori);
- Lazio (23 lavoratori).

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.070.789,63 (tremilionisettantamilasettecentoottantanove/63).

ART. 2

Sulla base degli elenchi dei lavoratori beneficiari del trattamento di cui al precedente art. 1, presentati dalla società CGE SOC. COOP, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare l'effettivo diritto dei suddetti lavoratori a percepire l'erogazione del trattamento di mobilità.

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.070.789,63 (tremilionisettantamilasettecentoottantanove/63), graverà sullo stanziamento di cui dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

10A10979

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2 commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società TOMAIFICIO ZODIACO SRL - (Decreto n. 53725)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia (29.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.02.2010, relativo alla società TOMAIFICIO ZODIACO SRL, unità di Casarano (Lecce), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA la nota con la quale la Regione Puglia (09/02/2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società TOMAIFICIO ZODIACO SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda TOMAIFICIO ZODIACO SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede di Casarano (Lecce), per il periodo dall'07.01.2010 al 06.01.2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.02.2010, in favore di un numero massimo di 170 unità lavorative, della società TOMAIFICIO ZODIACO SRL, dipendenti presso la sede di Casarano (Lecce), per il periodo dall'07.01.2010 al 06.01.2011.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.901.881,30 (duemilioninovecentounomilaottocentoottantauno/30).

Matricola INPS: 4105954970

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 2.901.881,30 (duemilioninovecentounomilaottocentoottantauno/30), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

10A10980

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Grupp Tecnosistemi - (Decreto n. 53726).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Calabria (22.04.2009), Campania (16.04.2009), Lazio (16.04.2009), Liguria (29.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Marche (23.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Puglia (16.04.2009), Sardegna (29.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.02.2010, relativo alle società appartenenti al GRUPPO TECNOSISTEMI, per la quale sussistono le condizioni previste dalla

normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Calabria (09.02.2010), Campania (23.02.2010), Lazio (12.02.2010), Liguria (08.03.2010), Lombardia (03.03.2010), Marche (19.03.2010), Piemonte (22.03.2010), Puglia (09.02.2010), Sardegna (02.04.2010), Sicilia (25.03.2010) e Veneto (25.02.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti al GRUPPO TECNOSISTEMI, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTE le istanze di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dalle società appartenenti al GRUPPO TECNOSISTEMI, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.02.2010, in favore di un numero massimo di 10 unità lavorative, della società ICT SYSTEMS SPA, dipendenti presso le sedi di Milano, Padova e Roma, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dall'01.01.2010 al 21.03.2010 e del 40% per il periodo dal 22.03.2010 al 31.12.2010.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 148.070,10 (centoquarantaottomilasettanta/10).

Matricola INPS: 4962829578

Pagamento diretto: SI

ART.2

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.02.2010, in favore di un numero massimo di 8 unità lavorative, della società EUDOSIA, dipendenti presso le sedi di Milano (MI) e Sale (AL), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dall'01.01.2010 al 21.03.2010 e del 40% per il periodo dal 22.03.2010 al 31.12.2010.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 118.456,08 (centodiciottomilaquattrocentocinquantasei/08).

Matricola INPS: 49533499150

Pagamento diretto: SI

ART.3

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.02.2010, in favore di un numero massimo di 8 unità lavorative, della società T.F.M. SPA – Tecnosistemi Facility Management Spa - dipendenti presso le sedi di Milano, Torino, Roma e Napoli per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dall'01.01.2010 al 21.03.2010 e del 40% per il periodo dal 22.03.2010 al 31.12.2010.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 118.456,08 (centodiciottomilaquattrocentocinquantasei/08).

Matricola INPS: 4960726637

Pagamento diretto: SI

ART.4

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.02.2010, in favore di un numero massimo

di 62 unità lavorative, della società TECNOSISTEMI SPA, dipendenti presso le sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli, Catanzaro, Taranto, Carini (PA) e Cagliari, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dall'01.01.2010 al 21.03.2010 e del 40% per il periodo dal 22.03.2010 al 31.12.2010.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 918.034,62 (novecentodiciottomilatrentaquattro/62).

Matricola INPS: 4954477909

Pagamento diretto: SI

ART.5

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.02.2010, in favore di un numero massimo di 94 unità lavorative, della società T.F.S. SPA – Tecno Field Services Spa - dipendenti presso le sedi di Milano, Torino, Genova, Padova, Ancona, Roma, Napoli, Taranto, Catanzaro, Palermo e Cagliari, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dall'01.01.2010 al 21.03.2010 e del 40% per il periodo dal 22.03.2010 al 31.12.2010.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.391.858,94 (unmilionetrecentonovantaunomilaottocentocinquantaotto/94).

Matricola INPS: 4963747642

Pagamento diretto: SI

ART. 6

L'onere complessivo, pari ad euro 2.694.875,82 (duemilioniseicentonovantaquattromilaottocentosettantacinque/82), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 7

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

10A10981

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società CF Gomma - (Decreto n. 53727).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Piemonte (22.04.2009) e Lombardia (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18.02.2010, relativo alla società CF GOMMA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Piemonte (01.03.2010) e Lombardia (03.03.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CF GOMMA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CF GOMMA SPA, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Passirano (Brescia), Grezzago (MI) e Venaria Reale (TO), per il periodo dal 05.03.2010 al 04.11.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.02.2010, in favore di un numero massimo di 691 lavoratori sospesi a rotazione, corrispondenti ad una sospensione media pari a 380 unità lavorative, della società CF GOMMA SPA, dipendenti presso le sedi di Passirano (Brescia), Grezzago (MI) e Venaria Reale (TO), per il periodo dal 05.03.2010 al 04.11.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata

mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.411.796,20 (quattromilioniquattrocentoundicimilasettecentonovantasei/20).

Matricola INPS: 1500999397

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 4.411.796,20 (quattromilioniquattrocentoundicimilasettecentonovantasei/20), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

10A10982

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Scala S.p.a. - (Decreto n. 53728).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Veneto (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009) e la Provincia autonoma di Trento (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 01.02.2010, relativo alla società SCALA SPA con il quale è stato stabilito che per la suddetta azienda sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Veneto (05.02.2010), Lombardia (02.03.2010) e la Provincia autonoma di Trento (08.02.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SCALA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SCALA SPA, per il periodo dal 18.01.2010 al 17.01.2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 01.02.2010, in favore di un numero massimo di 49 unità lavorative, della società SCALA SPA, dipendenti presso le sedi di Torri di

Quartesolo (VI), Villorba (TV), Cittadella (PD), San Giorgio di Mantova (MN) e Trento (TN), per il periodo dal 18.01.2010 al 17.01.2011.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per i seguenti periodi:

- dal 21.05.2010 al 17.01.2011 per i 42 lavoratori del Veneto e della Provincia autonoma di Trento;
- dal 18.07.2010 al 17.01.2011 per i 7 lavoratori della Lombardia.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 422.370,34 (quattrocentoventiduemilatrecentosettanta/34).

Matricola INPS 9102599638

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 422.370,34 (quattrocentoventiduemilatrecentosettanta/34), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

10A10983

DECRETO 4 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Assystem Italia S.p.a. - (Decreto n. 53729).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che "*ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";*

VISTO l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.02.2010, relativo alla società ASSYSTEM ITALIA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e

140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – in favore degli ex dipendenti dalla predetta società;

VISTI gli elenchi presentati dalle OO.SS, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore rispettivamente di 83 unità lavorative presso le unità di Beinasco (TO) e Milano (MI);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

E' autorizzata, per il periodo dall'01.03.2010 al 28.02.2011, la concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.02.2010, in favore di un numero massimo di 83 unità lavorative della società ASSYSTEM ITALIA SPA ex dipendenti presso le unità di Beinasco (TO) e Milano (MI).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore degli ex dipendenti dalla società ASSYSTEM ITALIA SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 903.780,96 (novecentotremilasettecentoottanta/96).

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 903.780,96 (novecentotremilasettecentoottanta/96), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

10A10984

DECRETO 9 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Edil Atellana Soc. Coop. di produzione e lavoro - (Decreto n. 53733).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Umbria (16.04.2009), Lazio (16.04.2009) e Liguria (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.02.2010, relativo alla società EDIL ATELLANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 155 lavoratori, per il periodo dall'01.03.2010 al 28.02.2011;

VISTE le note con le quali le Regioni Campania (28.05.2010), Piemonte (01.03.2010), Umbria (05.03.2010), Lazio (04.03.2010) e Liguria (16.02.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società EDIL ATELLANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTO il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.04.2010, relativo alla società EDIL ATELLANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un ulteriore numero massimo di 50 lavoratori dipendenti presso le sedi ubicate nella Regione Campania, per il periodo dall'01.04.2010 al 28.02.2011;

VISTA la nota con la quale la Regione Campania (28.05.2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società EDIL ATELLANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTE le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'azienda EDIL ATELLANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, in favore dei totali n. 205 lavoratori dipendenti presso le sedi ubicate in Campania, Piemonte, Umbria, Lazio e Liguria;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,

convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.02.2010 ed in data 27.04.2010, in favore di un numero massimo di n. 205 unità lavorative (di cui n. 155 lavoratori per il periodo dall'01.03.2010 al 28.02.2011 e n. 50 lavoratori per il periodo dall'01.04.2010 al 28.02.2011), della società EDIL ATELLANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, dipendenti presso le sedi ubicate in Campania (146 lavoratori), Piemonte (19 lavoratori), Umbria (11 lavoratori), Lazio (9 lavoratori) e Liguria (20 lavoratori).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- Per il periodo dall'01.03.2010 al 31.12.2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;

- Per il periodo dall'01.01.2011 al 28.02.2011, limitatamente alle unità lavorative delle Regioni Umbria, Lazio e Liguria, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
- Per il periodo dall'01.01.2011 al 28.02.2011, limitatamente alle unità lavorative delle Regioni Piemonte e Campania, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, così articolato:

- per il periodo dall'01.03.2010 al 31.12.2010 per tutte le Regioni interessate;
- per il periodo dall'01.01.2011 al 28.02.2011 limitatamente alle unità lavorative delle Regioni Umbria, Lazio e Liguria.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.596.746,30 (tremilionicinquecentonovantaseimilasettecentoquarantasei/30).

Matricola INPS: 2001294282 / 2004455211

Pagamento diretto: NO

Pagamento diretto: SI (come da accordo governativo del 27.04.2010, limitatamente alle n. 50 unità lavorative ubicate nella Regione Campania per il periodo dall'01.04.2010 al 28.02.2011).

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 3.596.746,30 (tremilionicinquecentonovantaseimilasettecentoquarantasei/30), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

10A10985

DECRETO 9 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Partesa Sud Mediterraneo S.r.l. - (Decreto n. 53734).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che "*ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";*

VISTO l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.04.2010, relativo alla società PARTESA SUD MEDITERRANEO SRL, unità di Pellaro (RC), Settingiano (CZ), Rende (CS), Castelbuono (PA), Brancaccio (PA) e Giarre (CT), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

VISTI gli elenchi presentati ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 30 unità lavorative degli stabilimenti di Pellaro (RC), Settingiano (CZ), Rende (CS), Castelbuono (PA), Brancaccio (PA) e Giarre (CT), per il periodo dal 09.04.2010 all'08.04.2011;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

E' autorizzata, per il periodo dal 09.04.2010 all'08.04.2011, la concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.04.2010, in favore di un numero massimo di 30 unità lavorative della società PARTESA SUD MEDITERRANEO SRL, ex dipendenti presso gli stabilimenti di Pellaro (RC), Settingiano (CZ), Rende (CS), Castelbuono (PA), Brancaccio (PA) e Giarre (CT), così suddivisi:

- Per il periodo dal 08.04.2010 al 30.04.2010 – 29 lavoratori;

- Per il periodo dall'01.05.2010 al 08.04.2011 – 30 lavoratori.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società PARTESA SUD MEDITERRANEO SRL, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 328.242,24 (trecentoventiottomiladuecentoquarantadue/24).

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 328.242,24 (trecentoventiottomiladuecentoquarantadue/24), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

10A10986

DECRETO 9 agosto 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Eaton S.r.l. - (Decreto n. 53735).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia (29.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.04.2010, relativo alla società EATON SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA la nota con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia (08.06.2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società EATON SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda EATON SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 14.04.2010 al 13.04.2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.04.2010, per il periodo dal 14.04.2010 al 13.04.2011, in favore di un numero massimo di 310 unità lavorative, della società EATON SRL, dipendenti presso la sede di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 14.04.2010 al 13.04.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.433.156,10 (cinquemilioniquattrocentotrentatremilacentocinquantasei/10).

Matricola INPS: 3500023764

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 5.433.156,10 (cinquemilioniquattrocentotrentatremilacentocinquantasei/10), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

10A10987

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-183) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.